

IN PRIMO PIANO

«Obama Hope» va in tribunale

Sabato 04 Aprile 2009

La serie di poster «Obama Hope» dell'artista Shepard Fairey (Usa, 1970) ha vinto il premio Brit Insurance Design of the Year 2009 organizzato a Londra dal Design Museum. Un esemplare è entrato nella collezione della National Portrait Gallery di Washington in gennaio. Questa la fama di Fairey, ma cosa resta della polemica che aveva investito lo street artist a inizio anno sul copyright della foto del neopresidente scattata nell'aprile 2006 da Mannie Garcia per l'Associated Press (AP) usata da Fairey per realizzare «Hope»? L'11 marzo l'Ap lo ha citato in giudizio davanti alla corte federale di New York per aver stilizzato il ritratto copiato dalla fotografia di Garcia. Immagine già riprodotta in magliette e sul web e passata anche in asta per 2.700 dollari lo scorso novembre («Obama Progress», invece, è stata scambiata da Phillips New York a ottobre per 6.875 dollari). L'avvocato Lavinia Savini partner di Idealex, nuovo network di consulenza e servizi per le arti, spiega che cosa è successo in Italia in un caso simile anche se meno famoso. «Il caso Obama riguarda un personaggio pubblico e la violazione del diritto d'autore poiché un'opera riproduce, con altra tecnica, un'opera altrui. Proprio il Gip del Tribunale di Milano, con sentenza depositata lo scorso 21 novembre, ha riconosciuto a un fotografo la violazione del suo diritto d'autore per un'opera "pedissequamente riprodotta" da un pittore. Il Gip ha riconosciuto la tutela penale prevista ex articolo 171 dalla legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941 e successive modifiche) attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria per l'illecita riproduzione della fotografia anche se avvenuta su supporto diverso dall'originale».

Solo se l'opera riprodotta non è identica può assurgere a opera autonoma avente un proprio carattere creativo, dunque. Ma qual è la disciplina del diritto d'autore per la fotografia? «La fotografia è disciplinata e tutelata dal diritto d'autore e dai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore relativi alle fotografie di cui alla legge 633 del 1941, ove si fa una distinzione tra opera fotografica e cosiddetta fotografia semplice. La prima è disciplinata dall'articolo 2, numero 7: è una vera e propria opera dell'ingegno che gode dei diritti di utilizzazione economica, che durano 70 anni dalla morte dell'autore stesso, e del diritto morale d'autore. Mentre la fotografia semplice è tutelata dall'articolo 87 e seguenti come diritto connesso e di conseguenza una tutela più limitata, per esempio dal punto di vista patrimoniale a soli 20 anni dalla produzione della foto». Quali le differenze tra le due? «La giurisprudenza ha individuato degli indici per ricondurre una fotografia all'una o all'altra categoria: per esempio per l'opera fotografica vi si deve ravvedere l'apporto personale dell'autore e un certo livello di creatività a tal fine ciò che passa in galleria è riconosciuto già come opera d'arte dal mercato. Non sono, invece, prese in considerazione la qualità tecnica della foto né il suo pregio meramente estetico».

Marilena Pirrelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata